



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, **08. 11. 2017**  
C(2017) 7424 final

On. Laura **BOLDRINI**  
Presidente della  
Camera dei Deputati  
Piazza Montecitorio  
IT – 00100 ROMA

*Signora Presidente,*

*la Commissione desidera ringraziare la Camera dei Deputati per il parere espresso in merito alla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2017) 356 final). La Commissione desidera informare la Camera dei Deputati che la proposta è stata adottata dal Consiglio il 25 luglio 2017<sup>1</sup>.*

*La Commissione ricorda che la proposta, anche per quanto riguarda la ripartizione dei contingenti di pesce spada del Mediterraneo, si è basata su consultazioni con gli Stati membri, con l'obiettivo fondamentale di fornire ai pescatori e agli operatori certezza giuridica ed economica onde consentire loro di operare entro i limiti previsti dalla legge. La proposta consente inoltre di rispettare gli obblighi internazionali dell'Unione per quanto riguarda le possibilità di pesca assegnate alle flotte dell'Unione e di contribuire agli obiettivi della politica comune della pesca, in particolare alla conservazione delle risorse biologiche marine e alla gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse.*

*In risposta alle domande specifiche rivolte dalla Camera dei Deputati in merito alla proposta, la Commissione rinvia all'allegato.*

*Confidando che i chiarimenti forniti rispondano alle questioni sollevate, la Commissione auspica di proseguire in futuro il dialogo politico con la Camera dei Deputati.*

*Voglia gradire, signora Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.*

*Frans Timmermans*  
*Primo vicepresidente*

*Karmenu Vella*  
*Membro della Commissione*

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2017/1398 del Consiglio, del 25 luglio 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/127 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (GU L 199 del 28.7.2017, pag. 2).

## Allegato

*La Commissione ha esaminato attentamente tutte le questioni sollevate dalla Camera dei Deputati nel suo parere ed è lieta di fornire i seguenti chiarimenti.*

*La Camera dei Deputati contesta esplicitamente due questioni:*

- a) i parametri utilizzati per definire il criterio di ripartizione tra gli Stati membri e*
- b) la differenza rispetto al periodo di riferimento concordato a livello della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico nell'ambito del gruppo di lavoro del panel 2 della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico riunitosi a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017.*

*Per quanto riguarda la prima questione, concernente la definizione dei criteri utilizzati per determinare la ripartizione interna della quota dell'Unione europea del totale ammissibile di cattura (TAC) del pesce spada del Mediterraneo, la Commissione sottolinea in primo luogo che i suoi servizi hanno organizzato una riunione tecnica con le amministrazioni degli Stati membri il 21 marzo 2017. Nel corso della riunione è emerso chiaramente che, con ogni probabilità, l'inclusione degli anni 2010 e 2011 sarebbe stata considerata inaccettabile dalla grande maggioranza degli Stati membri.*

*Ciò è dovuto al fatto che non tutti i dati sulle catture registrate dall'Italia in tali anni potevano considerarsi attendibili. In quest'ottica, una sentenza della Corte di giustizia dell'ottobre 2009<sup>2</sup> ha condannato l'Italia, tra l'altro, per non aver provveduto a controllare, ispezionare e sorvegliare in modo adeguato, sul proprio territorio e nelle acque marittime soggette alla propria sovranità o giurisdizione, l'esercizio della pesca, per quanto riguarda il rispetto delle disposizioni che disciplinano la detenzione a bordo e l'impiego delle reti da posta derivanti. Le successive ispezioni in loco da parte di funzionari dell'Unione europea<sup>3</sup> e diverse relazioni elaborate da organizzazioni non governative (Marevivo, Legambiente, Greenpeace), organizzazioni regionali di gestione della pesca (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnididi dell'Atlantico), paesi terzi (Stati Uniti) e altre fonti (interrogazioni parlamentari, rapporti di ispezione nell'ambito dei piani di impiego congiunto delle organizzazioni regionali di gestione della pesca) hanno evidenziato la continuazione dell'uso di reti da posta derivanti illegali in Italia e la mancata applicazione da parte delle autorità italiane del diritto dell'Unione europea in materia anche dopo il 2009. Per questo motivo, il 30 settembre 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora<sup>4</sup> ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla mancata esecuzione della sentenza della Corte del 29 ottobre 2009 nella causa C-249/08. Gli elementi di prova raccolti a seguito della sentenza della Corte, unitamente alla constatazione di gravi carenze del sistema italiano*

---

<sup>2</sup> Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 29 ottobre 2009 - *Commissione/Repubblica italiana* (causa C-249/08), GU C 312 del 19.12.2009, pag. 8.

<sup>3</sup> Nei giorni 17-21 maggio 2010, 14-18 giugno 2010, 4-8 aprile 2011, 9-13 maggio 2011 e 4-8 luglio 2011, la Commissione ha effettuato 5 missioni di ispezione per verificare la conformità "sul terreno" con la sentenza della Corte in tale causa.

<sup>4</sup> Infrazione n. 1992/5006.

*di controllo della pesca, giustificano i forti dubbi degli Stati membri sulla legalità dell'attività comprovata di pesca del pesce spada per gli anni in questione.*

*Tenuto conto dei suddetti elementi, e al fine di trovare un compromesso accettabile, nel corso della riunione tecnica con le amministrazioni degli Stati membri svoltasi il 21 marzo 2017, i servizi della Commissione avevano presentato uno scenario basato sulle medie ponderate che prevedeva l'inclusione del biennio 2010/2011, al quale sarebbe stato tuttavia attribuito un peso minore nel calcolo delle catture medie. È stato spiegato che tale impostazione comportava il riconoscimento del fatto che non tutte le catture effettuate nel periodo in questione erano necessariamente illegali, tenendo conto al tempo stesso del fatto che la contabilizzazione di tutte le catture dichiarate nel calcolo delle quote nazionali malgrado i dubbi sull'affidabilità delle dichiarazioni avrebbe inciso notevolmente sull'efficacia dei totali ammissibili di cattura. Questa impostazione è conforme alla sentenza della Corte dell'11 gennaio 2017 nella causa C-128/15.*

*Nessuna delle delegazioni, compresa quella italiana, ha sostenuto questa opzione e dalla successiva discussione è emerso chiaramente che tutti gli Stati membri, tranne l'Italia, erano favorevoli a considerare come periodo di riferimento gli anni dal 2012 al 2015, escludendo quindi il 2010 e 2011.*

*A causa della mancanza di consenso, i servizi della Commissione hanno comunicato la propria disponibilità ad accettare soluzioni alternative al fine di raggiungerlo e hanno invitato gli Stati membri a trasmettere loro le proprie eventuali proposte per risolvere le questioni in sospeso. Nessuno Stato membro ha risposto a tale invito. Considerato l'ampio sostegno per un periodo di riferimento compreso tra il 2012 e il 2015<sup>5</sup> e in assenza di proposte alternative, i servizi della Commissione hanno elaborato un documento informale che è stato presentato all'esame del gruppo di lavoro del Consiglio il 4 aprile 2017 e successivamente incluso nella proposta di modifica del regolamento (UE) 2017/127. Come indicato all'inizio, la proposta è stata adottata dal Consiglio il 25 luglio 2017 e successivamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Così facendo, il Consiglio ha agito con efficienza e conformemente alla suddetta sentenza della Corte in relazione alla causa C-128/15, secondo la quale quando le dichiarazioni riguardanti le catture (in questo caso quelle effettuate dall'Italia per gli anni 2010 e 2011) sollevano dubbi in merito alla loro affidabilità, il Consiglio può dichiarare necessaria l'adozione di una misura al fine di controbilanciare tale rischio. Questa giurisprudenza è suffragata da quella precedente, come ad esempio la sentenza della Corte di giustizia C-120/99 Italia/Consiglio (punti 42-44), in cui si conclude che non vi è stabilità relativa in uno stock di pesce di cui non sono stati fissati in precedenza né il totale ammissibile di cattura né il contingente, che il Consiglio dispone di flessibilità riguardo al periodo di riferimento da utilizzare e che è costante giurisprudenza che il legislatore comunitario disponga di un ampio potere discrezionale nelle situazioni implicanti la necessità di valutare una situazione economica complessa (come in materia di pesca)<sup>6</sup>.*

<sup>5</sup> Integrate da alcune modifiche quali l'adeguamento di alcuni contingenti per gli Stati membri con catture inferiori e l'eliminazione dal calcolo della media, per ogni Stato membro, dell'anno in cui sono state segnalate le catture più basse.

<sup>6</sup> Tale potere conferito al Consiglio può essere riveduto (dalla Corte) solo in caso di errore manifesto o quando il Consiglio abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale.

*Per quanto riguarda la seconda questione, concernente la differenza tra i periodi di riferimento concordati alla riunione del gruppo di lavoro della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico svoltasi a Madrid dal 20 al 22 febbraio 2017 e il periodo di riferimento utilizzato per definire il criterio di ripartizione a livello dell'Unione europea, desideriamo richiamare l'attenzione della Camera dei Deputati sul fatto che in entrambi i procedimenti la Commissione ha rigorosamente rispettato i criteri definiti dal Consiglio. Durante la preparazione dei negoziati sul criterio di ripartizione in sede di Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico era stato chiaramente spiegato che il periodo di riferimento utilizzato per i negoziati con i partner esterni non sarebbe stato necessariamente utilizzato per la ripartizione all'interno dell'Unione europea.*

*Inoltre, pur contestando l'uso illegale delle reti da posta derivanti negli anni in questione, l'Italia aveva sostenuto che i due processi (ripartizione a livello della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico e ripartizioni interne tra gli Stati membri) erano di fatto distinti e pertanto non dovevano seguire gli stessi criteri.*